

Separazione o Divorzio con addebito- Necessario esame della condotta complessiva di entrambi i coniugi

16/01/2003 Separazione o Divorzio con addebito- Necessario esame della condotta complessiva di entrambi i coniugi

Separazione o Divorzio con addebito - Necessario esame della condotta complessiva di entrambi i coniugi **(Corte di cassazione, Sentenza 16 gennaio 2003, n. 559)**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16 giugno 1999, il Tribunale di Firenze pronunciava la separazione dei coniugi Francois Cxxxxxxx ed Eliana Stefania Bxxxxxx senza addebito ad alcuno ed affidava il figlio minore Lorenzo al padre regolando le visite ed i periodi di permanenza presso la madre, a cui favore disponeva un assegno mensile di lire 2.000.000.

La Corte di appello di Firenze in parziale accoglimento dell'appello del Cxxxxxxx ha addebitato la separazione al comportamento della moglie, disponendo che nessuna somma dovesse esserle corrisposta a titolo di mantenimento e confermando l'affidamento del figlio al padre, in quanto: a) tutte le consulenze espletate avevano evidenziato l'indisponibilità di quest'ultima alla ripresa di contatti del figlio con il padre, nonché i problemi che aveva causato o poteva causare l'affidamento del minore a lei; b) la Bxxxxxx, dopo la nascita del figlio, aveva rifiutato di dormire con il marito, lo aveva accusato di abusi sessuali nei confronti del minore, lo aveva minacciato e denigrato i di lui parenti; e proprio questi comportamenti, nonché le reazioni di costei alle difficoltà incontrate, avevano inciso in modo decisivo sul matrimonio provocandone la definitiva frattura.

Per la cassazione della sentenza Eliana Bxxxxxx ha proposto ricorso per tre motivi; cui resiste il Cxxxxxxx con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, Eliana Stefania Bxxxxxx, deducendo violazione dell'articolo 155 c.c., nonché omessa motivazione circa punti decisivi della controversia, censura la sentenza impugnata per aver confermato l'affidamento del figlio Lorenzo al padre senza considerare che nella scelta andava privilegiato unicamente l'interesse del minore, che nel caso, invece, non era stato in alcun modo apprezzato: essendosi la corte di appello arrestata all'esame di profili secondari del conflitto fra i genitori, senza peraltro ammettere le prove da lei offerte, e senza compiere alcun giudizio prognostico circa la capacità del padre di crescere ed educare il figlio.

Il motivo è infondato.

La stessa ricorrente ha ricordato, infatti, la giurisprudenza di questa Corte, in materia di affidamento dei figli minori, secondo la quale il giudice della separazione e quello del divorzio devono attenersi al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, a fronte del quale la posizione dei genitori non si configura come diritto ma come "munus"; e

Separazione o Divorzio con addebito- Necessario esame della condotta complessiva di entrambi i coniugi

che, pertanto, compito di detti giudici è individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, nel contesto di vita più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche (Cassazione 6312/99; 1732/95; 8667/92).

Ora, proprio a questi principi si è attenuta la corte di appello, la quale ha rilevato che erano state espletate ben tre consulenze tecniche per individuare il genitore più idoneo all'affidamento del minore; che in aggiunta a queste, peraltro eseguite nel corso di due anni e mezzo, i giudici di merito si erano avvalsi anche di ulteriori specifici interventi affidati a psichiatri e psicoterapeuti specializzati nella materia; e che da tutte le risultanze emergenti dalle relative relazioni e documentazioni che la Bxxxxxx non ha contestato ed alle quali non ha addebitato vizi o errori di sorta, si ricavava inequivocabilmente l'opportunità di affidare il minore al padre.

Ma la sentenza impugnata ha esaminato specificamente anche i rapporti del giovane Lorenzo con entrambi i genitori: e mentre ha accertato che il comportamento eccessivamente apprensivo ed iperprotettivo della ricorrente fosse proprio la causa principale dei suoi problemi, ha escluso che se ne fossero presentati nel rapporto padre-figlio perfino quando si era trattato di promuovere il riavvicinamento tra i due che il minore aveva dimostrato di gradire. Laddove anche in quest'occasione la condotta della Bxxxxxx era stata del tutto pregiudizievole per gli interessi di lui, in quanto o aveva dimostrato completa indisponibilità alla ripresa di tale rapporto, ovvero aveva fatto fallire tutti i tentativi posti in essere da consulenti e terapeuti; sicché alla fine costoro avevano concluso che, anche sotto questo profilo, l'interesse del minore non poteva essere tutelato che con l'affidamento al padre.

Pertanto, a nulla rileva che la corte territoriale non abbia ammesso la prova testimoniale dedotta dalla Bxxxxxx nel giudizio di primo grado e poi reiterata in grado di appello: perché il ricorrente per cassazione il quale denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto, opposto dal giudice di merito, di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente introdotti, ha l'onere non solo di indicare specificamente le deduzioni di prova che asserisce non ammesse, ma anche di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore addebitato al giudice e la pronuncia emessa in concreto che senza quell'errore sarebbe stata diversa, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sul loro carattere decisivo.

E siffatto onere a maggior ragione gravava nel caso concreto sulla ricorrente posto che la stessa si è limitata a trascrivere nel ricorso numerosi capitoli di prova (pagina 28 e seguenti) concernenti quasi esclusivamente fatti e circostanze che avrebbero determinato la frattura del rapporto coniugale; ragione per cui, correttamente la corte di appello, cui era devoluto il controllo della loro attendibilità e concludenza, si è avvalsa della facoltà di preferire ad esse quelle provenienti dalle consulenze tecniche e dagli interventi degli specialisti chiamati nel corso del processo, in quanto ritenute maggiormente idonee ad acclarare gli specifici fatti di cui si discute (Cassazione 5964/01; 11011/00; 6023/00).

Con il secondo motivo, la Bxxxxxx, deducendo violazione degli articoli 151, 156 e 2597 c.c.,

Separazione o Divorzio con addebito- Necessario esame della condotta complessiva di entrambi i coniugi

nonché omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi, si duole che la sentenza impugnata le abbia addebitato la separazione sulla base di alcuni comportamenti dedotti dal marito in quanto asseritamene non contestati, senza considerare da un lato che nel vigente ordinamento non sussiste una regola che obblighi la parte a contestare tutte le circostanze prospettate dalla controparte: le quali solo ove inequivocabilmente ammesse possono ritenersi provate. Laddove nel caso si trattava di episodi del tutto influenti in relazione alle cause della separazione, che d'altra parte essa ricorrente aveva inutilmente chiesto di dimostrare attraverso la menzionata prova testimoniale.

Questo motivo è fondato.

La corte territoriale ha addebitato la separazione alla condotta della Bxxxxxx, in quanto i comportamenti che il marito le aveva attribuito (rottura di oggetti, rifiuto di dormire con lui, denigrazione dei parenti di lui ed altro) non erano stati da lei sostanzialmente contestati e risultavano confermati nella loro globalità dalle relazioni dei periti.

Sennonché, a prescindere dalla considerazione che dalla sentenza non è possibile stabilire quali dei comportamenti indicati siano stati oggetto di percezione ovvero di esame da parte di questi ultimi, il collegio deve rilevare che i fatti allegati da una parte intimata possono considerarsi pacifici, in quanto siano stati ammessi esplicitamente dall'altra parte; ovvero quando quest'ultima abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi: posto che nel vigente ordinamento non esiste il principio secondo cui il convenuto abbia l'onere di contestare espressamente tutte le circostanze dedotte dalla controparte se vuole evitare che esse vengano ritenute come ammesse.

D'altra parte, la Bxxxxxx fin dal giudizio di primo grado aveva impostato le sue difese in modo del tutto incompatibile con l'ammissione di detti fatti, avendo articolato prova per testi con numerosi capitoli, tendenti a dimostrare che la sua condotta era del tutto conforme ai doveri ed agli obblighi che l'articolo 143 c.c. pone a carico di entrambi i coniugi: prova che è stata inutilmente riproposta in grado di appello posto che il Cxxxxxxxx aveva formulato appello incidentale in punto di addebito (pagine 6 e 7 controricorso); e sulla quale, invece, la corte territoriale ha ommesso del tutto di pronunciarsi.

Spetterà dunque al giudice di rinvio valutarne l'ammissibilità e la rilevanza in merito ai fatti da provare anche perché il giudice del merito, pur quando abbia accertato a carico di un coniuge un comportamento riprovevole, non è esonerato dall'esaminare anche la condotta dell'altro, non potendo quel comportamento essere giudicato senza un suo raffronto con quello del coniuge; e quindi, in definitiva, dal verificare se e quale incidenza quei comportamenti abbiano rivestito, ... nel verificarsi della crisi coniugale, compiendo al riguardo una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno di essi (Cassazione 2444/99; 7817/97; 3511/94).

La cassazione della sentenza impugnata, in ordine a questo motivo, comporta l'assorbimento

Separazione o Divorzio con addebito- Necessario esame della condotta complessiva di entrambi i coniugi

dell'ultimo con il quale la ricorrente ha addebitato alla sentenza impugnata violazione degli articoli 112, 156, 329 e 346 c.p.c. per avere revocato la statuizione relativa all'obbligo del marito di corrisponderle l'assegno di divorzio, non impugnata dal Cxxxxxxxx che aveva chiesto soltanto la riduzione del contributo dovuto.

Sarà cura, infine, del giudice di rinvio provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.